



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Relazione al Decreto Delegato

“Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 ‘Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica’ e successive modifiche”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

mi prego presentare all’Aula Consigliare, per la ratifica il Decreto Delegato che approva l’apporto di modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica”.

Il presente decreto delegato presenta alcune aree di intervento legislativo, modificative dell’art. 16 – ter - residenze atipiche a regime fiscale agevolato – della Legge n. 118/2010 e successive modifiche.

In particolare, si vogliono portare all’attenzione del Consiglio Grande e Generale le aree di intervento del Decreto Delegato in oggetto. Esse si focalizzano sui criteri di pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche.

L’art. 2 del presente Decreto modifica il comma 2 dell’art. 16 – ter della Legge n. 118/2010 e successive modifiche al fine di meglio chiarire che l’imposta sostitutiva deve essere “sempre” dovuta per ogni esercizio fiscale del periodo di validità della residenza da un importo minimo di 10.000,00 euro ad un massimo di 100.000,00 euro.

La modifica dunque individua con maggiore certezza il pagamento dell’imposta sostitutiva così da poter agevolare l’attività operativa degli uffici preposti al controllo e alla riscossione.

Il comma 2 dell’art. 2 del presente Decreto aggiunge un nuovo comma 2 – bis all’art. 16 – ter della L. 118/2010 e successive modifiche. La disciplina, con questa modifica, risulta essere più completa ed esaustiva, andando a specificare che, il regime fiscale agevolato di cui al comma 2 dell’art. 16 – ter si applica anche ai soggetti ai quali la residenza è estesa in virtù dei ricongiungimenti. Il pagamento dell’imposta sostitutiva non si applica unicamente ai figli a carico del richiedente primario. Qualora i figli, anche in seguito all’ottenimento della



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

residenza, cessino di essere fiscalmente a carico del genitore titolare della residenza atipica, accedono automaticamente al regime fiscale agevolato e pertanto dovranno corrispondere l'imposta in base a quanto previsto nel comma 2.

Infine, all'art. 3 - disposizione finale - viene specificato che le disposizioni del presente Decreto si applicano a partire dal periodo di imposta 2026.

Alla luce di quanto riportato, chiedo all'Aula Consigliare di voler ratificare il Decreto Delegato "Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 'Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica' e successive modifiche".

**IL SEGRETARIO DI STATO
(Luca Beccari)**